



## Ministero dell'istruzione

Istituto Comprensivo Como Centro Città  
Via Gramsci, 6 - 22100 COMO  
Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011  
email: coic852008@istruzione.it  
posta certificata: [coic852008@pec.istruzione.it](mailto:coic852008@pec.istruzione.it)

Al personale docente  
Ai genitori degli alunni

Oggetto: applicazione DL 4/02/2022 n. 5

Si fornisce sintesi delle norme contenute nel Decreto legge 4/02/2022 n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

a) Nelle scuole dell’infanzia:

<p>1) <b>fino a quattro casi</b> di positività accertati tra i bambini presenti nella</p>	<p>l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori <u>fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto</u> confermato positivo al COVID-19.</p>	<p>Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato <u>alla prima comparsa dei sintomi</u> e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.</p>
<p>2) <b>con cinque o più casi</b> di positività accertati nella stessa sezione</p>	<p>l'attività in presenza è sospesa per la durata di cinque giorni <b>se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente</b></p>	<p>Ai bambini e agli alunni della sezione si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. <b>La riammissione a scuola è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo</b> anche in centri privati a ciò abilitati.</p>

b) Nelle scuole primarie:

<p>1) <b>fino a quattro casi</b> di positività accertati tra gli alunni presenti nella classe</p>		<p>l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età <u>fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</u></p>	<p>Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato <u>alla prima comparsa dei sintomi</u> e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;</p>
<p>2) <b>con cinque o più casi</b> di positività accertati tra gli alunni presenti in classe</p>	<p>per coloro che diano dimostrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di avere concluso il ciclo vaccinale primario o</li> <li>• di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure</li> <li>• di avere effettuato la dose di richiamo</li> </ul>	<p>l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni <u>fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19</u></p>	<p>si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.</p>
	<p>Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione</p>	<p>l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei <u>anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale</u></p>	
	<p>Per gli altri alunni</p>	<p>si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni <b>se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente</b></p>	<p>Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. <b>La riammissione a scuola è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo</b> anche in centri privati a ciò abilitati.</p>

c) Nelle scuole secondarie di primo grado:

<p><b>1) con un caso di positività</b> accertato tra gli alunni presenti nella classe</p>		<p>l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni <u>fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</u></p>	
	<p>per coloro che diano dimostrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di avere concluso il ciclo vaccinale primario o</li> <li>• di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure</li> <li>• di avere effettuato la dose di richiamo</li> </ul>	<p>l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni <u>fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</u></p>	<p>Si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.</p>
<p><b>2) con due o più casi di positività</b> accertati tra gli alunni presenti in classe</p>	<p>per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione</p>	<p>l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 <u>fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale</u></p>	
	<p>per gli altri alunni</p>	<p>si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni <b>se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente</b></p>	<p>Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. <b>La riammissione a scuola è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo</b> anche in centri privati a ciò abilitati.</p>

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Si precisa che:

- l'esito di un eventuale test antigenico rapido o molecolare positivo va inviato alla segreteria della scuola e, per maggiore tempestività nella attivazione delle procedure relative, al coordinatore di classe.

- L'esito del test antigenico rapido o molecolare negativo va consegnato in prima istanza al rientro a scuola al docente coordinatore di classe o a quello presente alla prima ora di lezione; successivamente può essere inviato anche alla segreteria della scuola.

Si attendono eventuali ulteriori indicazioni da ATS Insubria che potrebbero integrare quanto ora comunicato.

Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Valentina Grohovaz

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 39/93*

